

COMUNE DI SARROCH Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 124 Data 31/10/2018

OGGETTO;

Modifica composizione delegazione di parte datoriale.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **12:10**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANASALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	CASCHILI ANDREA	Assessore	Si	
4.	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5.	SPANO MANUELA	Assessore	Si	
6.	SANNA ALESSANDRA	Assessore	Si	

Presiede il sig. SALVATORE MATTANA nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 24/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP

E TURISMO

TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dall'articolo 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, che distingue le risorse decentrate in due categorie:

risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;

risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

Visto l'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, in virtù del quale "La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica";

Precisato che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori e che la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento;

Evidenziato che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

Dato atto che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

Evidenziato che la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 165/2001, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa;

Richiamati:

L'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale; Il comma 3 dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti previsti da quest'ultimo;

Visto l'articolo 7, commi 1,2 e 3 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2017 che testualmente prevede: "1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

- 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
- a) la RSU:
- b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
- 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti."

Visto, altresì, l'articolo 8 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2017 "Contrattazione collettiva: tempi e procedure", il quale, al comma3, prevede che l'ente locale provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'articolo 7 comma 3 entro 30 giorni dalla stipulazione dello stesso contratto;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 55 del 27/06/2018 avente ad oggetto: "Nomina delegazione di parte datoriale.";

Vista la nota del Responsabile dell'Area Finanziaria del 02/07/2018 prot. n. 5769;

Ravvisata la necessità di provvedere alla modifica della delegazione di parte datoriale tenendo conto della volontà del Responsabile dell'Area Finanziaria di essere revocato dall'incarico di componente della delegazione trattante;

Visto:

il D.Lgs n. 267/2000;

il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento generale degli Uffici e dei servizi;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi

DFI IBFRA

- 1. Di modificare la delegazione di parte datoriale come segue:
 - a) Lucia Pioppo Segretario Comunale Presidente
 - b) Angelo Tolu- Responsabile P.O.- Componente
 - c) Angela Cois Responsabile P.O. Componente
 - d) Gian Luca Lilliu Responsabile P.O. Componente
 - e) Marcello Uccheddu Responsabile P.O. Componente
 - f) Francesco Mastinu- Responsabile P.O.- Componente
- 2. Di trasmettere copia della presente alle RSU e alle OO.SS. quale informativa sindacale ai sensi dei CCNL vigenti.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

II Sindaco SALVATOREMATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

II Segretario Dott.ssa Lucia Pioppo (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)